

Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010 n. 183

Audizione presso la Commissione Igiene e Sanità

del Senato della Repubblica

Roma, 14 dicembre 2011

Osservazioni della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in merito allo schema di decreto legislativo recante riordino degli enti vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010 n. 183, tra l'altro già espresse nel corso della Conferenza Stato/Regioni del 27 ottobre 2011:

CAPO III

AGENAS

Al fine di permettere ad Agenas di poter far fronte alle nuove attribuzioni, si propone l'inserimento del seguente comma all'art. 6 che consentirebbe di garantire di acquisire personale a tempo determinato, secondo la normativa prevista per le Aziende sanitarie, senza maggiori oneri in quanto verrebbero utilizzati i contributi ECM per i quali già le disposizioni vigenti prevedono la destinazione a copertura degli oneri dovuti alle ulteriori attribuzione all'Agenas:

"3. Per consentire all'Agenas nazionale per i servizi sanitari regionali di far fronte tempestivamente e con completezza agli ulteriori compiti istituzionali, con particolare riguardo alle attività di supporto tecnico svolte nei riguardi delle Regioni sottoposte ai programmi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 3111 e successive modificazioni e ai compiti inerenti all'attuazione dell'art. 17, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 16 luglio 2011, n. 164, l'ente può conferire, nell'ambito delle risorse previste dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e senza incidere sul finanziamento statale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, incarichi di collaborazione nei limiti e con le modalità di cui ai commi da 1 a 3 dell'art. 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, entro il limite numerico di trenta unità . La durata di ciascun incarico non potrà essere inferiore a due anni e superiore a cinque."

CAPO IV

ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI

Il testo in discussione racchiude anche un articolo che contiene disposizioni di modifica del D.Lgs 270/93, norma di riferimento per la organizzazione degli Istituti Zooprofilattici.

La delega al Governo deriva dalla legge 4 novembre 2010, n. 183 (*Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro*), che all'art. 2 delega il Governo ad adottare, "entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi enti, istituti e società

rispettivamente vigilati, ferme restando la loro autonomia di ricerca e le funzioni loro attribuite, in base ai seguenti principi e criteri direttivi omissis”.

Il primo punto, peraltro pregiudiziale rispetto anche al merito del provvedimento proposto dal Ministero della Salute, ed approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, risiede proprio nel profilo di dubbia costituzionalità della bozza di Decreto che sembrerebbe essere privo della delega esplicita da parte del parlamento per quanto riguarda proprio gli IZS. Si richiama a questo riguardo l’art. 76 della Costituzione la quale stabilisce che “l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”.

Quello che sembra mancare è in questo caso è proprio l’oggetto definito della delega, poiché gli Istituti Zooprofilattici, al contrario degli altri enti di cui si propone la riorganizzazione all’interno della bozza di Decreto, non sono vigilati dal Ministero della Salute, bensì dalle Regioni, a mente dell’art. 2 comma 5 del D.Lgs 270/93.

Peraltro, di tale fatto ne è consapevole anche il Governo, laddove nella bozza di Decreto in esame, esclude dal campo di applicazione delle norme sulla vigilanza sugli enti (Capo V) gli Istituti Zooprofilattici.

Se dunque agli Istituti Zooprofilattici, secondo lo stesso Governo, non si applicano le norme sulla vigilanza è chiaro ed evidente che non sono vigilati dal Ministero della Salute, “ergo” il Governo non è legittimato a legiferare.

Quindi, si chiede di stralciare questa parte di provvedimento per le motivazioni sopraindicate.

Se ciò non fosse possibile, si segnala che lo schema di decreto in oggetto potrà essere condiviso dalle Regioni e della PP.AA. solo se venissero accolti tutti i seguenti punti:

- per quanto riguarda il comma 6 bis, da inserire all’articolo 1: **eliminare il comma** in quanto non è si è ancora concluso il riordino dell’università e appare poco congruo procedere in tal senso.
- per quanto riguarda i commi 3bis e 3 ter da inserire all’art. 2, si presentano i seguenti emendamenti:

3 bis. Al fine di uniformare le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica degli Istituti in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, il Ministero della sanità emana, **su proposta del Comitato di cui al comma 2 bis**, indirizzi operativi e direttive, finalizzate alla omogenea applicazione del presente decreto legislativo.

Competono al Comitato di Coordinamento:

- **Attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 2.**
- **Assicurare l’uso integrato e sinergico delle risorse, con particolare riguardo agli investimenti per lo sviluppo tecnologico e allo sviluppo delle metodologie e tecnologie diagnostiche ed analitiche.**
- **Garantire l’attuazione delle strategie nazionali per la ricerca scientifica nel campo della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare.**
- **Garantire il funzionamento efficiente e coordinato dei Centri di Referenza, delle “eccellenze” scientifiche e professionali, nonché delle strutture operative e dei laboratori di interesse nazionale ai quali affidare il compito di erogare prestazioni e servizi per l’intero territorio nazionale.**
- **Assicurare il funzionamento dei programmi nazionali di sorveglianza epidemiologica.**
- **Organizzare sistemi di reclutamento, formazione e specializzazione delle risorse umane, unici su tutto il territorio nazionale, in aderenza ai “bisogni” del sistema.**
- **Definire criteri per il controllo di gestione, per la valutazione dei costi e per la verifica dell’utilizzo delle risorse.**
- **Assicurare il supporto tecnico-scientifico al ruolo dello Stato in ambito europeo e internazionale.**

si propone, inoltre, di inserire coerentemente il seguente comma 2 bis all'articolo 2:

2 bis. Al fine consentire al Ministero della Salute il coordinamento di cui al comma 2, è istituito, presso il Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, un "Comitato di coordinamento", presieduto dal Capo del Dipartimento e composto dai Direttori Generali degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, dai Direttori Generali delle Direzioni del Dipartimento, dal Direttore Generale della programmazione sanitaria del Ministero e dai rappresentanti di tutte le Regioni e delle PP.AA.

3 ter. Il Ministero della Salute **provvede alla verifica** dell'utilizzazione anche delle risorse eventualmente erogate, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b). “.

- per quanto riguarda il comma 3 dell'art. 3, si presenta il seguente emendamento:

Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica. Il Direttore Generale, **dotato di esperienza manageriale**, è nominato **dal Presidente della Regione dove ha sede l'Istituto di concerto con gli altri Presidenti delle Regioni interessate e sentito con il Ministro della Salute, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I requisiti di nomina sono quelli previsti per i Direttori Generali delle Aziende sanitarie. In caso di mancanza di concerto, su richiesta della Regione ove l'Istituto ha sede legale**, provvede il Ministro della Salute. Il Direttore Generale è coadiuvato da un Direttore Amministrativo e da un Direttore Sanitario medico veterinario, al quale è attribuita la gestione delle attività di ricerca dell'istituto. “

- per quanto riguarda l'articolo 8 si presentano i seguenti emendamenti:

comma 1) Le Regioni provvedono a conformarsi alle norme dell'art. 7 entro 6/12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

comma 4) Nel caso di mancata costituzione degli organi istituzionali, il Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro della Salute nomina un commissario straordinario, **che dura in carica sei mesi, rinnovabili per una volta.**

- per quanto riguarda l'articolo 9 si presenta il seguente emendamento:

2. Qualora il consiglio di amministrazione non provvede entro il termine di cui al comma 1, **il Presidente della Regione ove ha sede l'Istituto, d'intesa con gli altri Presidenti, eventualmente interessati**, nomina un commissario *ad acta* che provvede all'adozione dello statuto dell'ente.

*Il Coordinatore della Commissione Salute
Assessore alla Sanità della Regione Veneto
Luca Coletto*